

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale
---	---	---

Regione Veneto

Progetto di legge licenziato dalla VI Commissione consiliare il 9 gennaio 2013

### ***Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto***

La proposta in esame è il risultato di un lungo lavoro svolto in seno alla VI Commissione consiliare basato sull'iniziativa di Giunta n. 170, presentata l'11 maggio 2011, cui sono stati abbinati 3 pdl di iniziativa consiliare (nn. 81, 93, 95). Tale lavoro ha compreso la consultazioni dei soggetti portatori di interessi (8 e 15 giugno 2011 e 1 febbraio e 28 marzo 2012).

Si interviene sulla L.R. Veneto 4.11.2002 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", proponendone una riforma pressoché radicale.

Il progetto di legge è formato da 5 Titoli concernenti le disposizioni generali, la disciplina dell'attività ricettiva, l'intermediazione di pacchetti turistici, la finanza d'impresa e di territorio ed infine le disposizioni sanzionatorie.

Innovativo è il concetto di prodotto turistico. Tradizionalmente quest'ultimo era dato per scontato e semplicemente da promuovere, in quanto assimilato alla naturale e straordinaria dotazione di risorse culturali, storiche, naturali. L'art. 4 invece definisce il prodotto come *"l'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche, dei beni e dei servizi del territorio in funzione del mercato e di un determinato segmento di utenza, in grado di soddisfare i bisogni e gli interessi dei turisti"*: promuovere lo sviluppo di prodotti di qualità significa presidiarne il ciclo di vita dagli investimenti per il loro sviluppo, all'efficiente gestione del processo di commercializzazione e promozione, all'attività di accoglienza e informazione.

Il "Veneto" marchio turistico non solo svolge un ruolo comunicativo, ma rappresenta in un'immagine unica i valori che la Regione pone al centro della sua azione strategica ed è oggetto di una vera e propria politica di marchio (art. 5); ferma restando la competenza statale in materia, il pdl prevede che la Giunta regionale stabilisca modalità, criteri e condizioni per il suo utilizzo, attui le procedure per la sua registrazione e ne verifichi periodicamente utilizzazione e diffusione.

La nuova logica di prodotto, comporta l'evoluzione dei tradizionali Sistemi Turistici Locali (STL)<sup>1</sup>, di cui appare indebolita la riconoscibilità in termini di mercato. Viene perciò individuato un numero limitato di riconoscibili Sistemi Turistici Tematici (STT). Il tematismo descrive un ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e

<sup>1</sup> **Art. 13 della L.R. Veneto n. 33/2002 T.U. sul turismo**

*Sistemi turistici locali* <sup>(7)</sup>.

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Ad essi è rivolta prioritariamente l'attuazione della programmazione turistica regionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale</p>
---	--	--

specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

La proposta di legge (art. 10) riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:

- a) Venezia e laguna;
- b) Dolomiti e montagna;
- c) Lago di Garda;
- d) Mare e spiagge;
- e) Pedemontana e colli;
- f) Terme Euganee;
- g) Po e suo delta;
- h) Città d'arte, centri storici, forti e ville venete.

Centrale diventa il ruolo delle imprese turistiche quali soggetti con il compito di sviluppare l'offerta turistica (art. 15). Al fine di controbilanciare il fenomeno dell'estrema frammentazione del tessuto imprenditoriale veneto, si supportano le imprese che operano in forma associata; in tal senso, il DDL fa riferimento a due categorie di soggetti:

- i consorzi di imprese turistiche (art.16), che vengono rivisti sia sotto il profilo organizzativo, prevedendo che vi partecipino solo soggetti privati, sia nella finalità affidata, che viene identificata nelle attività di commercializzazione dei prodotti dei propri aderenti, sia nelle modalità di finanziamento, che prevedono un accesso competitivo ai fondi pubblici;
- le reti di imprese (art. 39) cui si affida principalmente il compito di operare per lo sviluppo e l'innovazione di prodotto.

E' poi prevista (Titolo IV) un' ampia gamma di strumenti di finanziamento pubblico a supporto del ciclo di vita delle imprese e del prodotto quali procedure competitive premianti concorrenzialità e qualità dei progetti, contributi in conto capitale o in conto interessi, agevolazioni attraverso il fondo di rotazione, partecipazione al capitale di rischio.

Titolare delle politiche del turismo è la Regione (art. 17), con compiti di:

- programmazione quinquennale (Programma regionale per il turismo art. 6)
- pianificazione annuale, (Piano turistico annuale art. 7)
- concessione di agevolazioni per lo sviluppo dell'offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione turistica,
- promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici.

Innovativa è la disciplina delle attività di informazione e accoglienza turistica (art. 13), con la fissazione degli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti, i

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale</p>
---	--	--

requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

Le Province svolgono (art. 18) compiti di sviluppo delle attività di promozione turistica dell'area di competenza nell'ambito del territorio regionale, di rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici.

Vengono riconosciute le attività delle associazioni pro loco (art. 19) – il cui albo provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale - finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale, folcloristico e delle tradizioni locali, all'animazione delle località turistiche e all'attrazione dei turisti, all'intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.

L'attività ricettiva (Titolo II) è un'attività imprenditoriale, organizzata di produzione di servizi in una struttura ricettiva, necessariamente aperta al pubblico per tutta la durata dell'anno o con periodicità stagionale.

Il progetto di legge si caratterizza per l'intento di semplificazione amministrativa: riduzione al minimo delle prescrizioni e adempimenti richiesti alle imprese, grazie al ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 30), attraverso la previsione della fattispecie del silenzio assenso nei procedimenti di autorizzazione per la classificazione delle strutture ricettive (art. 29), attraverso l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei prezzi alla provincia (art. 31).

Dall'attività ricettiva è esclusa la mera locazione di alloggi per finalità esclusivamente turistica (senza la prestazione di servizi accessori) (art. 30 comma 2), che resta disciplinata dalla legge n. 431/1998 e comporta il solo obbligo per il locatore di comunicare i dati turistici alla Regione.

A tutela del turista e della leale concorrenza fra gli operatori e di presidio della qualità dell'offerta turistica, la classificazione delle strutture ricettive, non utilizza più il criterio distintivo della natura del gestore della struttura (soggetto imprenditoriale o senza scopo di lucro), posto che il progetto di legge riconosce la natura imprenditoriale dell'attività ricettiva, ma quello oggettivo, basato sugli spazi e servizi forniti ai turisti.

Vengono individuate tre tipologie di strutture ricettive (art. 20):

- strutture ricettive alberghiere: aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria (art. 21).
- strutture ricettive all'aperto: aperte al pubblico a gestione unitaria che offrono ai turisti in un'area recintata alloggio come i villaggi turistici e i campeggi (art. 23)
- strutture ricettive complementari: aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere. Sono tali gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i rifugi alpini, i bed & breakfast. (art. 24)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale</p>
---	--	--

Quest'ultimi (art. 24 lettera d) sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari.

Si segnala inoltre la novità della classificazione delle sedi congressuali (artt. 27 e 28) - centri congressi o sedi congressuali alberghiere - strutture aperte al pubblico che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed eventi, dotate di idonei spazi ed installazioni tecniche ed in grado di offrire personale specializzato.

La Giunta regionale individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali (art. 28). L'art. 29 ne prevede il procedimento per la classificazione: domanda alla provincia su modello regionale – rilascio, modifica rinnovo della classificazione da parte della Provincia entro 60 giorni; decorso il termine si applica il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990.

Dopo aver ottenuto la classificazione, chi intende esercitare attività ricettiva presenta al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura la segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della 241.

Ai sensi dell'art. 28 comma 4, fatta salva la destinazione abitativa dei bed and breakfast nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche (di cui art. 1 l. 431/98), l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili aventi destinazioni d'uso turistico-ricettiva conformemente allo strumento urbanistico comunale.

Il Titolo III del pdl è dedicato all'intermediazione di pacchetti turistici.

In particolare, sono disciplinati i requisiti e le procedure amministrative riguardanti sia le agenzie di viaggio e turismo sia gli organizzatori di viaggi diversi dalle imprese.

Tra i requisiti organizzativi delle agenzie di viaggi si evidenzia la necessità, per la leale concorrenza, di un direttore tecnico abilitato che eserciti la propria attività in esclusiva in ciascuna agenzia viaggi.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale
---	---	---

Regione Emilia-Romagna

Progetto di legge n. 3351 d’iniziativa consiliare

Presentato il 9.11.2012 attualmente all’esame della V Commissione assembleare

***“Rete escursionistica Emiliano-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche”.***

Fermi restando gli aspetti disciplinati dal Codice della strada, la materia relativa alla viabilità (inclusa la viabilità minore) deve considerarsi oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost.

Quasi tutte le Regioni hanno una legge in merito. Tra queste:

- Liguria L.R. 26 giugno 2009, n. 23 (*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*)
- Marche L.R. 18 gennaio 2010, n. 2 (*Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche*)
- Piemonte L.R. 18 febbraio 2010, n. 12 (*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*)
- Puglia L.R. 25 agosto 2003, n. 21 (*Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia*)
- Toscana L.R. 220 marzo 1998, n. 17 Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche

In Emilia-Romagna fino ad oggi la materia è stata regolata dalla DGR n. 1841/09 (*Linee guida per la cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola*), che:

- ha previsto elementi per la definizione dei percorsi escursionistici “ufficiali” che confluiscono nella Rete Escursionistica Regionale
- ha istituito presso il Servizio geologico il Coordinamento tecnico regionale cui spetta mantenere ed aggiornare la base dati “Sentieri”, individuare le priorità manutentive, armonizzare le prassi in uso, coordinare i soggetti a vario titolo interessati, definire le modalità di realizzazione ed utilizzo della cartografia.

Una convenzione operativa del 15.01.2010 tra Regione e CAI ha riconosciuto a quest’ultimo compiti operativi in merito all’aggiornamento e la regolare manutenzione dei sentieri, soprattutto in termini di sicurezza.

Ciò sulla base della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (*Riordinamento del club alpino italiano*) che all’art. 2 prevede tra le competenze del CAI il tracciamento realizzazione manutenzione dei sentieri .

Anche in Emilia-Romagna si avverte l’esigenza di disciplinare la materia con un atto legislativo che permetta di risolvere problematiche altrimenti non regolamentabili quali:

- il rapporto con la proprietà privata,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale</p>
---	--	--

- il riconoscimento della pubblica utilità,
- l’inserimento dei percorsi escursionistici fra gli elementi di valutazione per la pianificazione territoriale e locale.

Diverse esigenze/finalità sono alla base di questa proposta di legge:

- preservare, mantenere e valorizzare la rete escursionistica dell’Emilia-Romagna riconoscendole anche dal punto di vista della pianificazione territoriale l’antico valore di infrastruttura viaria legittimando e supportando l’opera dei volontari all’interno di regole certe ed interventi non estemporanei;
- mettere a frutto questo patrimonio come occasione di rilancio economico per le zone marginali, garantendo così le condizioni per il permanere di un presidio umano indispensabile a preservare il territorio dal dissesto causato dall’abbandono.

L’art. 2, in linea con altre legislazioni regionali, definisce l’escursionismo come l’attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita ed all’esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.

Con l’art. 3 riconosce la “Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna” (REER). Sviluppo della Rete escursionistica ufficiale di cui alla citata deliberazione, la REER è composta dall’insieme di percorsi della viabilità minore extraurbana, regolarmente segnalati e mantenuti, (strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste) inseriti nel Catasto della Rete Escursionistica Emiliano-Romagnola (art. 6).

Al fine della fruibilità delle informazioni presenti nel catasto, che è uno strumento tecnico, è prevista l’implementazione dei mezzi informativi ed informatici con finalità promozionali e turistiche.

La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo essenziale alla pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”.

Ne discende che il mutamento della destinazione d’uso dei Percorsi può essere concesso solo in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all’interesse pubblico che li connota. (art. 4)

I percorsi inclusi nella REER sono considerati di pubblico interesse (art. 5)

Rapporto con la proprietà privata: preventivamente all’inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone la stipula di accordi d’uso ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 ai proprietari o ai titolari di diritti reali.

Se questi ultimi intendono assumere iniziative imprenditoriali in relazione al percorso, gli accordi possono prevedere forme di supporto tecnico e snellimento procedure di avvio, esclusi contributi economici.

Gli artt. da 7 a 9 si soffermano a delineare l’architettura delle competenze in materia di programmazione e gestione del sistema.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale</p>
---	--	--

Alla Regione compete: la gestione coordinata della REER, l'aggiornamento del Catasto, la programmazione straordinaria ed il sostegno economico.

L'assemblea legislativa approva il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ciò in collaborazione con le Autonomie Locali, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette, il volontariato e l'associazionismo di settore, e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano dalla legislazione vigente.

Il supporto tecnico è fornito dal Coordinamento Tecnico Centrale della REER, istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione e nella cui composizione, demandata al regolamento attuativo della legge, si vuole rappresentare il variegato mondo che ruota intorno alla cura ed alla conservazione di questo Patrimonio regionale.

Ogni Provincia gestisce l'ordinaria attività sulla propria sezione di REER, predispone annualmente la manutenzione ordinaria, invia alla Regione le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, nonché le proposte per il Programma triennale di interventi straordinari sulla Rete.

L'attività della Provincia è supportata dalla Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna, con compiti di consulenza e proposta.

Il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER (art. 10) approvato dall'Assemblea su proposta della Giunta, contiene azioni e concede finanziamenti per l'attività non ordinaria di sviluppo, manutenzione e promozione della REER.

Esso annovera e finanzia sia azioni legate all'aspetto promo-turistico e di sviluppo economico del territorio (fruizione turistico ricreativa sostenibile; coinvolgimento delle comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione; preservazione del patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali; sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta; sviluppo dell'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale e dell'intermodalità del trasporto ecologico attraverso la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica ed ippica; introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali), sia azioni legate alla protezione e manutenzione straordinaria della Rete (favorire il controllo, il monitoraggio, il consolidamento, la manutenzione e la conservazione dei percorsi della REER; migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto; garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER).

L'art. 11 "Divieti" prevede una serie di interdizioni che si aggiungono a quelle normalmente previste nelle Prescrizioni di massima e Polizia forestale allo scopo di preservare la Rete escursionistica come unicum, garantendo segnaletica omogenea, manutenzione programmata, libertà d'accesso e sicurezza di percorrenza attraverso il divieto di praticare sport pericolosi e di introdurre mezzi a motore,

Anche le leggi di Liguria e Piemonte vietano l'introduzione di mezzi a motore. Le relative disposizioni non sono state impugnate.

Sono previste "Sanzioni" (art. 12) per gli illeciti. Le funzioni di vigilanza e controllo comprese applicazione sanzioni sono delegate alle Province che le esercitano anche avvalendosi del servizio volontario delle guardie ecologiche.

L'art. 13 prevede l'adozione da parte della Giunta di un "Regolamento attuativo" che dovrà disciplinare fra l'altro: le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 febbraio – 1° marzo 2013 Monica Bernardi – Regione Emilia Romagna Progetti di legge di interesse regionale
---	---	---

segnaletica della REER; i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER; la struttura e le modalità di organizzazione della base dati del Catasto; le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate; i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER; la composizione e le modalità di designazione e di rinnovo del Coordinamento Tecnico Centrale; i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione.